

## L'etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati

L'etichettatura dei prodotti alimentari, così come definita al 2° comma dell'art. 1, del decreto legislativo 109/1992, è "l'insieme delle indicazioni, marchi di fabbrica e di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare".

### **Il decreto legislativo 109/1992**

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, costituisce una vera e propria "legge quadro" sull'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di tutti i prodotti alimentari preconfezionati.

L'art. 3, comma 1, del d.lgs.109/92 stabilisce che *"salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni"*:

- a) **denominazione di vendita**;
- b) **elenco degli ingredienti**;
- c) **quantità netta** o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, **quantità nominale**;
- d) **termine minimo di conservazione** o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, **data di scadenza**;
- e) **nome o ragione sociale o marchio depositato e sede** o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Cee;
- f) **sede dello stabilimento** di produzione o di confezionamento;
- g) **titolo alcolometrico volumico effettivo** per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- h) **dicitura** che consenta di identificare il **lotto di appartenenza**;
- i) **modalità di conservazione e di utilizzazione**, ove necessario;
- l) **istruzioni per l'uso**, ove necessario;
- m) **luogo di origine o di provenienza**, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente.

Tali indicazioni si distinguono in:

- **obbligatorie in assoluto** (lettere a, e, f);
- **obbligatorie salvo i casi di deroga** espressamente previsti (lettere b, c, d, g, h). Ad esempio l'esenzione del termine minimo di conservazione per vini e liquori o del numero di lotto per quei prodotti per cui viene indicato il termine minimo di conservazione con l'indicazione del giorno e del mese, ecc.;
- **obbligatorie in relazione a determinate situazioni** (lettere i, l, m). Per

esse sarà il produttore o confezionatore a stabilire se la dicitura dovrà comparire o meno sull'etichetta. È il caso, ad esempio, del luogo di origine o di provenienza la cui menzione è obbligatoria qualora l'omissione possa indurre in errore il consumatore, oppure delle modalità di conservazione e delle istruzioni per l'uso, quando sono necessarie per un utilizzo appropriato del prodotto alimentare.

L'art. 3 comma 2 dispone che queste indicazioni devono essere riportate in lingua italiana, sebbene sia consentito riportarle in più lingue.

### **La nuova disciplina europea**

Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato il regolamento (Ue) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il nuovo regolamento introduce alcune rilevanti novità, ma il passaggio sarà graduale: le aziende avranno tre anni di tempo per gli adempimenti necessari al rispetto della maggior parte delle nuove disposizioni, e addirittura cinque per quel che riguarda le informazioni nutrizionali. Infatti, anche se il regolamento è entrato in vigore dal 13 dicembre 2011, lo si applicherà soltanto dal 13 dicembre 2014. Sarà anticipata al 1° gennaio 2014 soltanto l'applicazione della parte riguardante i requisiti specifici relativi alla designazione delle «carni macinate», mentre quella dell'obbligo di dichiarazione nutrizionale sarà posticipata al 13 dicembre 2016.

Il regolamento si applicherà a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, ivi compresi quelli somministrati da ristoranti, mense, ecc., mentre saranno esclusi da gran parte delle informazioni obbligatorie gli alimenti "preincartati" della Gdo, la cui regolamentazione è delegata ai legislatori nazionali.

Tra le principali innovazioni:

- tabella nutrizionale obbligatoria (ma solo fra 5 anni),
- evidenziazione degli allergeni con accorgimenti grafici specifici (spessore, colore, ecc.);
- estensione dell'indicazione d'origine alle carni fresche e congelate suine, ovine, caprine e di pollame non trasformate;
- dimensioni minime prestabilite per i caratteri dell'etichetta. L'altezza minima dei caratteri tipografici usati per tutte le diciture obbligatorie sarà di 1,2 mm. Per le confezioni con una superficie inferiore a 80 cm<sup>2</sup> l'altezza minima dei caratteri sarà di 0,9 mm.

Particolarmente interessante l'estensione dell'obbligo di indicazione dell'origine; sebbene, infatti, esso al momento interessi soltanto la quasi totalità delle carni fresche e congelate (restano escluse le carni di coniglio), è ancora possibile un'ulteriore estensione di ben più vasta portata. Entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, infatti, la Commissione dovrà eseguire una valutazione d'impatto in merito all'eventuale estensione



**ADICONSUM**

Associazione Difesa  
Consumatori e Ambiente  
promossa dalla CISL

dell'obbligo di indicazione d'origine a: carni diverse da quelle già soggette all'obbligo, latte, latte utilizzato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, prodotti non trasformati, prodotti monoingrediente, ingredienti utilizzati in quota superiore al 50%.